

# Proposte per la prosecuzione dei lavori del Tavolo di lavoro sulle lauree abilitanti alla professione di Chimico e di Fisico

## Premessa

La nostra carta costituzionale con l'art. 33 tutela la libertà dell'arte e della scienza e del loro insegnamento e stabilisce che le Università si danno ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Nello stesso articolo si prescrive un esame di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Chiaramente come in tutti i punti della Costituzione Italiana si attribuiscono poteri e diritti controbilanciati per assicurare il bene e gli interessi di tutta la comunità. In questo caso l'articolo 33 assicura la libertà della scienza e del suo insegnamento dell'accademia ma contemporaneamente attribuisce all'esame di stato l'abilitazione all'esercizio professionale, assicurando in questo modo che il professionista abilitato nello svolgimento della sua professione abbia le competenze necessarie.

La Legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) istituisce (tra le altre) le professioni sanitarie dei fisici e dei chimici (art. 4) ed attribuisce alla Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici le funzioni prima attribuite al Consiglio nazionale dei Chimici (Art. 8).

L'Art. 4 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 stabilisce che gli Ordini e le relative Federazioni "sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale", e che in questa funzione, tra gli altri compiti:

- promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;
- partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
- rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;

Nella stessa Legge 11 gennaio 2018, n. 3 si stabilisce (Art. 8, comma 7) "l'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di chimico e fisico". Il tempo previsto per l'adozione del regolamento secondo quanto indicato dall'Art. 8, comma 8 era di 90 giorni. Ad oggi per i Fisici non è stato ancora istituito l'esame di Stato, per i Chimici è ancora in vigore il regolamento precedente.

Nella procedura avviata dal Ministero della Salute per l'adozione del regolamento sull'esame di stato la FNCF ha inviato nel febbraio 2019 un documento recante l'elenco delle attività professionali rispettivamente dei chimici e dei fisici. Questo documento è stato valutato dal Ministero della Salute che lo ha approvato tranne che per il punto i) delle attività professionali degli iscritti al settore Fisica,

sezione B, per il quale ha proposto una riformulazione. Il documento è stato quindi trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al fine di avviare l'iter di revisione del D.P.R n. 328/2001(DGPROF 0051838-P-17/10/2019). Il processo è fermo a quest'atto del Ministero della Salute.

Si sottolinea che la FNCF ritiene che arrivare alla definizione delle competenze concordate tra MUR e Ministero della Salute è una pregiudiziale non derogabile alla definizione delle classi di laurea magistrali abilitanti alla professione di Chimico e di Fisico.

La legge 8 novembre 2021, n. 163, "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti stabilisce (Art. 5, comma 1) che "le professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti di cui al presente comma prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa".

Inoltre, all'Art.5 comma 2, si indica che "Per l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale di cui al comma 1 nonché per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si applicano le disposizioni dell'articolo 4. In tali casi, i regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 sono adottati, fermo restando il concerto del Ministro vigilante sull'ordine o collegio professionale, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale."

La ratio della norma appare abbastanza chiara e del tutto coerente con il ruolo delle professioni regolamentate nell'ordinamento costituzionale italiano. Le lauree possono definirsi abilitanti ad una professione regolamentata solo ed esclusivamente se il corso di studi permette l'acquisizione delle competenze necessarie per svolgere le attività tipiche o riservate alla professione cui abilitano. Da qui la necessità di sentire le rappresentanze nazionali delle professioni interessate, le quali dovranno esprimere il loro parere che, ancorché non vincolante, dovrà comunque valutare se il percorso di studi proposto possa o meno preparare i futuri professionisti alle attività professionali ovvero no.

Si mette in evidenza (a parere della FNCF) che l'intervento di riorganizzazione dei corsi di laurea possibile è molto ampio. Infatti, il comma 4 dell'Art 4 recita: "Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con essi e con la presente legge, la cui ricognizione è rimessa ai regolamenti medesimi".

Sulla base di questa disposizione di legge il MUR ha istituito presso la Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio un Tavolo tecnico di lavoro finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della Legge 8 novembre 2021, n. 163, riguardanti le professioni di Chimico, Fisico e Biologo e le rispettive Lauree Magistrali (decreto 1241.02-08-2023).

Bisogna evidenziare che successivamente alla legge 8 novembre 2021, n. 163 e all'istituzione del tavolo di lavoro, le classi di laurea sono state nuovamente riformate dal Decreto Ministeriale n. 1648 del 19-12-2023, che tra l'altro inserisce ampia flessibilità nella definizione dei regolamenti.

Allo stato attuale sono state emanati decreti per le lauree abilitanti in medicina, farmacia, veterinaria, odontoiatria e psicologia. Sono tutte lauree magistrali a ciclo unico tranne la laurea abilitante in psicologia.

La laurea magistrale abilitante in Psicologia – Classe LM51 - (Decreto n. 654.05-07-0222) prevede 20 crediti formativi (CFU) acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo (TPV) interno ai corsi di studio. A ognuno dei 20 crediti formativi universitari riservati al tirocinio corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento. Le attività di tirocinio sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 crediti, presso qualificati enti esterni convenzionati con le università. Parte di queste attività è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Inoltre,

sono previste ulteriori attività formative professionalizzanti, pari a 10 CFU, svolte durante i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24

## Stato della discussione

Dopo le prime riunioni organizzative nella riunione del 12.02.2024, la FNCF nel tentativo di ottemperare a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigente (libertà di insegnamento (prerogativa delle università) e tutela della pubblica fede (compito della FNCF)) ha presentato al tavolo due documenti (uno per le lauree magistrali abilitanti alla professione di chimico e uno per le lauree abilitanti alla professione di fisico). Nei documenti innanzitutto si ribadiva che la FNCF condivideva le competenze indicate dal Ministero della Salute sia per i chimici che per i fisici, e si indicava essenzialmente la necessità di assicurare (vista la flessibilità dei corsi di laurea soprattutto in un sistema laurea + laurea magistrale) che le competenze delle conoscenze di base fossero assicurate per i futuri professionisti. La posizione dei rappresentanti dell'Università (CUN e CRUI) è stata di non condivisione del documento, soprattutto indicando la non possibilità del punto di vista legislativo.

## Proposte per la continuazione dei lavori

Sulla base di questa posizione, il Consiglio Nazionale della FNCF si è riunito ed ha formulato tre proposte alternative, su cui in questa fase, anche prima della definizione delle competenze che rimangono prioritarie, chiede agli uffici legislativi dei ministeri, la possibilità tecnica di attuazione. La scelta finale sarà condivisa con i rappresentanti dell'Università come anche i dettagli dell'attuazione. Naturalmente, la Federazione è pronta a valutare proposte alternative che provengano dai rappresentanti dell'Università.

### Proposta 1

Stabilire Criteri di ammissione che considerando anche il percorso formativo delle lauree magistrali, assicuri che lo studente acquisisca di un numero di crediti sufficienti ad assicurare le competenze nei settori disciplinari fondamentali per le due professioni. Per il tirocinio pratico valutativo si possono prevedere 6 CFU.

### Proposta 2

Nessun intervento sui criteri di ammissione alla laurea magistrale, ma la laurea magistrale è abilitante solo nel caso lo studente provenga da una laurea L27 per la professione di Chimico o una laurea L30 per la professione di Fisico. Anche in questo caso si può prevedere un tirocinio pratico teorico di 6 CFU. Per gli altri laureati è previsto un esame di stato gestito a livello Nazionale dalla FNCF e dagli Ordini.

### Proposta 3

Criteri di ammissione a discrezione delle Università nessun vincolo sulle lauree di accesso alla magistrale. In questo caso il tirocinio dovrà avere una struttura simile a quella prevista per la laurea magistrale in psicologia – LM51- (unica laurea magistrale non a ciclo unico attualmente abilitante).